

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2017	53

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
<input type="checkbox"/>	COPIA

NUMERO 53 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 19/06/2017

OGGETTO: approvazione schema di convenzione tra ARTA Abruzzo e Profamily S.p.A. per l'effettuazione di ritenute sullo stipendio dei dipendenti dell'ARTA a fronte di delegazioni di pagamento per prestiti contratti con società ed istituti di cui all'art. 15 del DPR 180/1950 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 64/98 istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo – così come modificata dalla L.R. 27/2010;

VISTA la DGR n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita l'Agenzia con sede legale in Pescara;

VISTO il Regolamento ARTA approvato con DGR n. 689 del 30/09/2013;

VISTO il DPR 5/1/1950 n.180 recante: *"Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni"* che disciplina, tra l'altro, l'istituto della delegazione al pagamento da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

VISTE le Circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 del 3/6/2005, n. 13 del 13/3/2006, n. 1 del 17/1/2011 n.30 del 20/10/2011 e n. 38 del 21/12/2012, recanti disposizioni relative alle trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, operate mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, in relazione a contratti di finanziamento;

ATTESO che le predette circolari prevedono la necessità di stipulare apposite convenzioni tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Istituti previsti dall'art. 15 del DPR 180/1950 che disciplinino, tra i vari aspetti, gli oneri amministrativi posti a carico degli Istituti, i limiti della delegazione convenzionale di pagamento, le modalità di versamento ed i conseguenziali obblighi;

RITENUTO che l'ARTA possa aderire, qualora ne ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente, alla richiesta di sottoscrizione di convenzioni provenienti dagli istituti di cui al citato art. 15 DPR 180/1950, al fine di consentire ai propri dipendenti di avvalersi dei finanziamenti offerti da società ed istituti previsti dall'art. 15 del DPR 180/1950 mediante ritenute sullo stipendio a fronte di delegazione di pagamento;

VISTA la nota trasmessa a mezzo e-mail del responsabile dell'Agenzia Profamily di Pescara ed acquisita al prot. n. 5249 del 10/4/2017 con acclusi schema di convenzione e lettera di presentazione della società, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A";

ESAMINATO lo schema di convenzione tra l'ARTA Abruzzo e la Profamily S.p.A. con sede legale a Milano cap 20146, via Massaua, 6 (cod. fisc. 09646131004 e iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari n. 33485.4) composto da n. 19 articoli, allegato sotto la lettera "B", al presente provvedimento di cui forma parte integrante ed avente ad oggetto l'effettuazione di ritenute sullo stipendio dei dipendenti ARTA a fronte di delegazioni di pagamento per prestiti contratti con la Società Profamily S.p.A.;

DATO ATTO che la convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà validità fino al 31/12/2021 e non sarà tacitamente rinnovabile o prorogabile;

DATO ATTO, altresì, che la Profamily S.p.A. si obbliga a corrispondere all'ARTA gli oneri amministrativi nella misura fissata dal MEF con circolare n. 1 del 17/01/2011 pari ad € 18,00 (euro)



diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e di € 2,05 (euro due/05) mensili per ogni delega attiva; detti importi sono soggetti ad eventuale aggiornamento, secondo quanto previsto dall'art. 6 della convenzione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 6 comma 4, del Regolamento ARTA, in quanto attualmente vacante l'incarico del Direttore Tecnico;

VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

- 1. di approvare** lo schema di convenzione tra l'ARTA Abruzzo e la Profamily S.p.A. con sede legale a Milano cap 20146, via Massaua, 6 (cod. fisc. 09646131004) composto da n. 19 articoli, allegato sotto la lettera "B", al presente provvedimento di cui forma parte integrante ed avente ad oggetto l'effettuazione di ritenute sullo stipendio dei dipendenti ARTA a fronte di delegazioni di pagamento per prestiti contratti con la Società Profamily S.p.A.;
- 2. di dare atto** che la convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà validità fino al 31/12/2021 e non sarà tacitamente rinnovabile o prorogabile;
- 3. di dare atto**, altresì, che la Profamily S.p.A. si obbliga a corrispondere all'ARTA gli oneri amministrativi nella misura fissata dal MEF con circolare n. 1 del 17/01/2011 pari ad € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e di € 2,05 (euro due/05) mensili per ogni delega attiva e che detti importi sono soggetti ad eventuale aggiornamento, secondo quanto previsto dall'art. 6 della convenzione;
- 4. di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva.



Zimbra

m.amoroso@artaabruzzo.it

Richiesta di Convenzione per Delegazione di Pagamento

Da : Alessandro Marcucci
<alessandro.marcucci@agenzia.profamily.it>

lun, 10 apr 2017, 11:14

2 allegati

Oggetto : Richiesta di Convenzione per Delegazione di Pagamento

A : info@artaabruzzo.it

Le immagini esterne non sono visualizzate. [Visualizza immagini sotto](#)


Buongiorno, sono Alessandro Marcucci responsabile dell'Agenzia Profamily di Pescara. Profamily è la società del Gruppo Banco Bpm specializzata nel Credito al Consumo.


Con la presente vorrei proporre l'opportunità di stipulare una convenzione per la concessione ai Vs dipendenti del servizio di Delegazione di pagamento.

In allegato inviamo una lettera di presentazione della Ns. società e una bozza editabile di potenziale convenzionamento.

Rimaniamo a disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento

Distinti saluti

 **bozza convenzione ARTA ABRUZZO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.doc**
60 KB

 **SKM_227 Age17041011220.pdf**
3 MB

ARTA ABRUZZO
DIREZIONE CENTRALE

Anno	Titolo	Classe	Arrivo
2017	28	9	
Prot.n.	5249	Del	10/04/2017



Premesso che:

- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina delle delegazioni di pagamento, che le parti concordano di ritenere assimilate alle Cessioni del Quinto dello Stipendio di cui al D.P.R. 180/1950 rilasciate dai dipendenti dell'Arta per prestiti concessi ai dipendenti medesimi dalla Società.

L'Arta si impegna ad effettuare mensilmente le ritenute afferenti ai predetti prestiti nei limiti previsti dal T.U. 180/1950 ed alle condizioni di cui ai successivi articoli e tranne nei casi elencati ai successivi artt. 2 e 3.

La Società Profamily S.p.a. ha quale punto operativo di riferimento nella città di Pescara lo sportello Agenziale rappresentato dal proprio Agente in Attività Finanziaria monomandatario, con uso del marchio Alessandro Marcucci, identificato quale unico referente per la ARTA ABRUZZO su tutto il territorio nazionale, con sede legale ed operativa in Pescara Via del Circuito, n. 153 e iscritto nell'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria al N°A3603 per tutte le attività derivanti dall'istruttoria di pratiche di delegazione di pagamento tra Profamily S.p.a. e ARTA ABRUZZO (richiesta/ritiro Certificati di Stipendio, Atti di Benestare, etc). La Società si impegna a curare direttamente e per il tramite di proprie Agenzie in Attività finanziaria vincolate da contratto monomandatario, l'istruttoria delle pratiche inerenti alla concessione del prestito e all'erogazione dello stesso al personale interessato. La Società si impegna a garantire che ai dipendenti della ARTA siano offerte condizioni finanziarie particolarmente ampie e vantaggiose nel rispetto dell' Legge 7 marzo 1996 n. 108. Le proposte di finanziamento dovranno inoltre rispondere a criteri di trasparenza, misurabilità e comparabilità e, pertanto, dovranno analiticamente precisare gli importi erogabili e tutte le condizioni applicative ivi compresi i tempi di erogazione, le spese ed i tassi relativi al finanziamento. In particolare dovranno contenere in modo chiaro le seguenti condizioni:

- Spese per l'istruttoria e apertura pratica;
- TAN (tasso di interesse annuo applicato);
- Tasso per interesse di mora;
- TEG (tasso effettivo globale);
- TAEG (tasso annuo effettivo globale);
- ISC (indicatore sintetico di costo).

In termini di garanzia di condizioni minimali, la Società comunque si impegna a praticare, indipendentemente dalla durata del prestito, un **tasso effettivo globale (TEG) non superiore al 9,91%**. La Società si impegna a comunicare la concessione del prestito al Dipartimento Gestione e Sviluppo Risorse Umane – Ufficio Trattamento Economico dell'Azienda. A tale scopo la Società stessa dovrà tempestivamente inoltrare la seguente documentazione: a) contratto debitamente sottoscritto dalle parti; b) polizza assicurativa o atto sostitutivo della polizza, nella forma di "dichiarazione" pro-veritate"; c) dichiarazione di presa visione della presente convenzione e di integrale accettazione delle condizioni in essa stabilite da parte del dipendente delegante; d) copia del bonifico o dell'assegno circolare, per la rimessa al cedente del ricavo del prestito, successivamente al rilascio del benestare da parte dell'azienda.

Al fine di garantire la disponibilità di un riferimento costante per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, le parti si impegnano ad individuare ed a comunicare all'Ufficio Trattamento Economico il nominativo di un proprio referente entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art.2 - Esclusione della responsabilità della ARTA ABRUZZO.

L' ARTA non assume alcun tipo di responsabilità derivante dal rapporto tra delegante e delegatario, né risponde altresì degli importi dovuti dal delegante. Non sono imputabili all' ARTA le conseguenze di eventuali interruzioni e/o ritardi nella trattenuta e nel versamento delle quote dovute al verificarsi delle seguenti situazioni: 1. cessazione dal servizio del dipendente per qualsiasi causa; 2. sospensione dal servizio; 3. qualsiasi evento che comporti la mancata corresponsione dello stipendio; 4. incapacienza dello stipendio ancorché intervenuta successivamente all'accettazione della delegazione convenzionale; 5. impossibilità ad operare le trattenute per i motivi previsti nei successivi articoli. In tutti i casi in cui la trattenuta venga indebitamente effettuata e versata, la Società si impegna a rimborsare l'indebita percezione direttamente al delegante con le modalità con questi concordate senza che nulla possa dal medesimo essere richiesto all' ARTA.

Art. 3- Limiti di cedibilità sullo stipendio.

La delegazione di cui alla presente convenzione può essere assentita entro i limiti di cedibilità del quinto dello stipendio mensile calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio e di incentivazione, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. In caso di concorso della delegazione di pagamento con la cessione del quinto dello stipendio e/o con altre delegazioni di pagamento (es. premi per polizze assicurative, quote associative sindacali, ecc.) e/o con altre delegazioni legali (es. ritenute sindacali, pagamento del prezzo di acquisto e di affitto di alloggi di edilizia economica popolare, ecc.) e/o con altre ritenute volontarie a qualsiasi titolo (es. riscatti o ricongiunzioni previdenziali a titolo oneroso) il totale delle somme trattenute non può comunque superare il 40% dello stipendio al netto delle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali, salvo casi straordinari, che l' ARTA è chiamata a valutare fornendo uno specifico e motivato assenso.

In caso di riduzione dello stipendio, a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute d'ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/50 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che, al delegante, sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

In presenza di sopraggiunto pignoramento presso terzi (ovvero di pagamento di assegni alimentari e/o mantenimento al figlio o al coniuge, ecc.) su uno stipendio già gravato da ritenute per cessione e

delega, che ne comporti la riduzione oltre il limite consentito dalla legge (50%) l'ARTA, al fine di poter dar corso all'ordine del Giudice, provvederà a ridurre proporzionalmente o a sospendere la trattenuta operata per la delegazione convenzionale di pagamento oggetto della presente convenzione (informandone il delegatario), atteso che, la citata delegazione, avendo natura pattizia e volontaria, non può vanificare, neppure parzialmente, un provvedimento giurisdizionale.

In tutti tali casi la Società non potrà vantare alcunché nei confronti dell' ARTA.

Nel caso di coesistenza di una cessione del quinto e di un pignoramento in essere non si può dar corso ad una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento, ancorché la misura massima delle trattenute consentite dalla legge non sia stata raggiunta.

In ogni caso, non è possibile attivare la delegazione convenzionale in concomitante presenza di una cessione del quinto dello stipendio e di un piccolo prestito ottenuto, ai sensi della legge 29/06/1960 n. 656, ed erogati dalle casse mutue e istituzioni similari.

Art. 4 – Durata dei prestiti.

I prestiti estinguibili con trattenute sullo stipendio mediante delegazione convenzionale possono essere contratti per un periodo massimo di 120 mesi, salva l'applicazione di quanto previsto al comma successivo. Al personale cui manchino meno di 10 anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni vigenti al momento della istruttoria della richiesta di delegazione, essa può essere accolta esclusivamente per un periodo non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo. E' consentito il rinnovo delle delegazioni convenzionali esclusivamente dopo che siano trascorsi almeno due quinti della durata della delegazione medesima, anche se il rinnovo avviene con una società o istituto diverso dalla precedente contraente.

Art. 5 - Estinzione anticipata del prestito

L'importo della rata è costante per tutta la durata del finanziamento o prestito ed è consentita l'estinzione anticipata dello stesso con rimborso degli interessi maturandi e senza pagamento di ulteriori spese. Qualora il dipendente abbia in corso di ammortamento un finanziamento o prestito con delegazione ed intenda estinguerlo anticipatamente o contrarne uno nuovo estinguendo il precedente, anche con diverso istituto, dovrà preventivamente richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito. In questo caso la sospensione della rata e l'atto di benessere rilasciato dalla ARTA avranno efficacia dal mese successivo alla avvenuta ricezione della quietanza liberatoria di avvenuta estinzione della precedente delegazione o di altra documentazione idonea a sollevare l'amministrazione dagli obblighi che le incombono quale debitrice ceduta verso il precedente cessionario.

Art. 6 -Rimborso costi per il servizio

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di deleghe attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, l'Istituto si obbliga a corrispondere "una tantum" l'onere nella misura fissata dal MEF con circolare n. 1 del 17/01/2011 pari ad €18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e di € 2,05 (euro due/05) mensili per ogni altra delega attivata.

Art. 7 -Versamento quote delegate

Il versamento da parte della ARTA delle quote di stipendio delegate verrà effettuato mediante emissione di ordinativo di pagamento, emesso dall'Ufficio Gestione economico-finanziaria, estinguibili con accreditamento su apposito conto corrente bancario intestato alla Società e dalla medesima comunicato al Dipartimento Gestione e Sviluppo Risorse Umane – Ufficio Trattamento Economico, entro il secondo mese successivo a quello nel quale le trattenute sono state effettuate.

Art. 8 -Estensione ammortamento prestito su pensione.

In caso di cessazione dal servizio del dipendente che abbia in corso di ammortamento un prestito o finanziamento con delegazione prima che il prestito o finanziamento sia interamente estinto, l'efficacia della delegazione si estende automaticamente sulla pensione o su altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, sempre che l'Istituto o Ente previdenziale erogante abbia stipulato analoga convenzione o comunque accettato la delegazione, in base al proprio ordinamento.

Art 9 -Comunicazione in caso di cessazione.

In caso di cessazione dal servizio, così come nei casi di sospensione o interruzione dello stipendio per qualsiasi motivo, l' ARTA si impegna a comunicare quanto prima per iscritto alla Società il verificarsi di tale evento.

Art. 10 - Obblighi di riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere in ogni caso riservati i dati e le informazioni acquisiti per la esecuzione della presente convenzione, ha altresì l'obbligo di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione, e quindi, per l'erogazione del

prestito, quand'anche abbia accertato la mancanza dei requisiti per accordare la richiesta medesima. La Società è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri utenti e più in generale dei propri dipendenti, consulenti e risorse varie di cui si avvale, degli obblighi di riservatezza e di segretezza anzidetti.

Art.11 - Il Trattamento dei dati personali

Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy. Le parti sono tenute ad osservare ed a far osservare, per quanto di loro competenza, la normativa sulla privacy o comunque quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla suddetta normativa. A tal fine le parti: a. dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa;

b. si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.L.vo 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare;

c. si impegnano ad avvalersi di personale qualificato e di assoluta fiducia, a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, delle informazioni e degli archivi, nel rispetto delle misure di sicurezza, ad adottare tutte le cautele opportune al fine di evitare l'accesso non autorizzato ai dati nonché al trattamento non consentito o non conforme;

d. si assumono ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sulla privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai propri dipendenti o dai collaboratori in genere di cui ciascuna si avvalga nell'esecuzione della presente convenzione.

Art. 12 - Durata

La presente convenzione diviene efficace ed entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/2021, non tacitamente prorogabile o rinnovabile, salvo quanto previsto in caso di recesso anticipato. La Società può entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale chiedere a mezzo raccomandata A.R. il rinnovo della convenzione per lo stesso periodo di validità della stessa nel rispetto delle condizioni minimali o migliorative contenute nella richiesta di rinnovo. La presente convenzione cesserà di produrre effetti, limitatamente alle partite stipendiali su cui grava la trattenuta, per cessazione dal servizio del dipendente delegante nonché per qualsiasi altra ragione (dimissione, inabilità, collocamento in quiescenza salvo quanto precisato negli artt. precedenti, morte) o per trasferimento ad altra Amministrazione.

Resta stabilito che la sottoscrizione da parte dell' ARTA non comporta per la stessa alcun impegno di esclusiva a favore dell'istituto delegatario e che, pertanto, la predetta ARTA è libera di stipulare analoghi accordi con le altre Società ed Istituti di cui all'art.15 del T.U. n. 180/1950. Nel caso in cui la convenzione venga risolta anticipatamente o non venga rinnovata, le ritenute relative alle deleghe accettate dalla ARTA continueranno ad essere operate a condizione che la medesima Società provveda al pagamento degli oneri di cui all'art. 6 e purché continuino a sussistere, per la stessa, i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e le condizioni di cui alla presente convenzione. Nel caso in cui il delegatario perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività del credito o sia soggetta a sospensione della sua attività per effetto di provvedimenti delle autorità competenti, nonché nel caso di avvenuta cessione del credito, la presente convenzione si risolve o sospende automaticamente, cessando immediatamente l'obbligo a carico della ARTA di effettuare e versare le trattenute, senza alcun pregiudizio nei confronti dei dipendenti interessati, comunque obbligati a provvedere autonomamente al soddisfo del creditore.

Art. 13 - Obblighi informativi.

Nel periodo di vigenza contrattuale, e comunque sino alla estinzione delle delegazioni attivate presso l'ARTA, la Società si impegna a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali ad esempio e senza pretesa di esaustività, le variazioni dell'Atto costitutivo e del proprio statuto, il cambiamento della sede, l'avvenuta cessione del credito - nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica o che possa in qualche modo incidere sull'esecuzione del presente atto. La Società si impegna a formalizzare il contenuto della presente convenzione al personale per l'accettazione prima della concessione del prestito, dandone comunicazione all' ARTA all'atto della comunicazione di cui all'art 1. Il mancato adempimento a tale obbligo costituisce motivo di risoluzione immediata della convenzione.

Art. 14 - Diritto di recesso e clausola risolutiva espressa.

Le parti hanno diritto di recedere dalla presente convenzione senza responsabilità alcuna addebitabile a ciascuna delle parti stesse e senza ripetizione di oneri eventualmente anticipati, con preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. Qualora la Società non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti con la presente convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

Art. 15 – Mobilità in ingresso.

Nel caso di ingresso presso l'ARTA di personale proveniente da altra pubblica amministrazione con delegazione di pagamento attivata presso l'Ente o Azienda di provenienza, la medesima

delegazione potrà essere messa in quota, per il debito residuo, solo a seguito di convenzionamento della società finanziaria di interesse con l'Arta e delegazione da parte dipendente medesimo, nella integrale osservanza della procedura prevista dal presente regolamento.

Art. 16 - Esenzione di responsabilità.

L' ARTA rimane sollevata da ogni responsabilità sul buon fine dell'operazione, fatta eccezione per l'impegno ad effettuare le ritenute sulle competenze stipendiali mensili fino all'estinzione totale del debito. I finanziamenti e prestiti di cui alla presente convenzione non sono garantiti dall' ARTA, la quale non risponde altresì per propria inadempienza, nei confronti del delegatario, nel caso di azioni giudiziarie sugli stipendi.

Art. 17 - Registrazione e oneri fiscali.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 18 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in sede di applicazione ed interpretazione della presente convenzione è, competente, in via esclusiva ed inderogabile, il Foro di Pescara.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente convenzione si intendono qui integralmente richiamate le disposizioni di cui al T.U. 180/1950 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento ai limiti di cedibilità dello stipendio e di cumulo tra delegazioni convenzionali ed altri vincoli. Letto, confermato e sottoscritto.


Per la Società ProFamily Spa

L'Amministratore Delegato

Dott. Massimiliano Becheroni

Per l' ARTA

La Società dichiara di aver letto e di accettare senza riserve le clausole contenute negli artt. da 1 a 20.

ProFamily 
Il Credito Genuino

BANCO BPM
GRUPPO

Benvenuto in ProFamily

ProFamily S.p.A.


Benvenuto in ProFamily

1



ProFamily il Gruppo Banco BPM

Il Gruppo BANCO BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di due grandi Banche popolari: Banco Popolare e Banca Popolare di Milano che, a seguito della trasformazione in Società per Azioni, hanno dato vita a una solida redditiva e sostenibile realtà bancaria.



ProFamily S.p.A.

Benvenuto in ProFamily

BANCO BPM
Gruppo

2




Profamily il Gruppo Banco BPM

Tutti i Brand e le Società del Gruppo:



BANCA POPOLARE
DI MILANO



SOCIETÀ GESTIONE
SERVIZI BP

Il Credito Gentilino



GESE SO
GESTIONE SERVIZI SOCIALI

BANCA ALETTI

ALETTI
CESTELLE SCR

Banco Akros

BANCO POPOLARE

BANCO SAN MARCO
GRUPPO BANCO POPOLARE

BANCA POPOLARE DI LODI

BANCA POPOLARE DEL TRENTINO
GRUPPO BANCO POPOLARE

BANCA POPOLARE DI VERONA

BANCO POPOLARE
SICILIANO
GRUPPO BANCO POPOLARE

CREDITO BERGAMASCO
GRUPPO BANCO POPOLARE

CASSA DI RISPARMIO DI LUGCA PISA LIVORNO
GRUPPO BANCO POPOLARE

Banca Popolare di Novara

Banco di Chiavari e della Riviera Ligure
GRUPPO BANCO POPOLARE

BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO

Banca Popolare di Cremona
GRUPPO BANCO POPOLARE

BANCA POPOLARE DI CREMA


CASSA DI RISPARMIO DI INOLA
GRUPPO BANCO POPOLARE

ProFamily S.p.A.

Benvenuto in ProFamily

BANCO BPM
GRUPPO

3



Profamily il Gruppo Banco BPM


25.000 dipendenti

2.467 filiali

4 milioni di clienti

Terzo Gruppo Bancario Italiano

8,2% Quota di Mercato

 Profamily S.p.A.

Benvenuto in Profamily

 **BANCO BPM**

4



Profamily le cifre

Profamily è la società del Gruppo Banco BPM specializzata nel Credito al Consumo

Partecipata al 100% dal Gruppo Banco BPM

Operativa dal giugno 2010

103 dipendenti



Profamily S.p.A.

Benvenuto in Profamily

BANCO BPM
Gruppo

5

ProFamily i Prodotti

ProFamily vuole assistere i propri clienti e guidarli verso una scelta personalizzata ed appropriata del prodotto che meglio si adatta alle sue esigenze.

Prestiti

Personalì

ProFamily offre una vasta gamma di prestiti personali, che hanno l'obiettivo di aiutare il cliente nella realizzazione di un progetto di vita attinente alla sfera personale e familiare



Prestiti Finalizzati



ProFamily offre vantaggi e convenienza per l'acquisto di beni e servizi offrendo ai propri clienti la possibilità di scegliere tempi e modalità di rimborso.

Cessione del Quinto



ProFamily offre prestiti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio e della pensione ai quali possono accedere i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali, Aziende Private e pensionati.

ProFamily S.p.A.

Benvenuto in ProFamily


BANCO BPM
gruppo

6

Profamily le cifre

In sei anni di attività Profamily ha sviluppato una Rete distributiva costituita da:

- ❖ 650 filiali BPM;
- ❖ 7 filiali dirette Profamily;
- ❖ 45 Agenzie Profamily;
- ❖ circa 2.000 fonti di affari attive;
- ❖ quota di mercato 17,4%.




Profamily S.p.A.

Benvenuto in Profamily

BANCO BPM
GRUPPO

7



ProFamily La Mission

ProFamily si caratterizza per un nuovo approccio al cliente, declinato sui valori del credito etico e responsabile, dell'acquisto consapevole e della chiarezza: crede nella famiglia e la sua missione è essere un **compagno di viaggio**, sicuro, affidabile e vantaggioso.

L'impegno di ProFamily in questa direzione viene sintetizzato dal payoff:

"Il Credito Genuino"

ProFamily S.p.A.

Benvenuto in ProFamily

 **BANCO BPM**
GRUPPO

8



Profamily la Mission

Credito Responsabile



- o Profamily punta a modulare il prodotto in funzione della rata sostenibile e del progetto del cliente.
- o Profamily non incentiva il sovra indebitamento.

Chiarezza



- o Certezza, valutazione rapida e subito definitiva.
- o Concetti finanziari espressi chiaramente e consulenza sulle normative.

Acquisto Consapevole



- o Profamily assiste il cliente fin dalle prime fasi guidandolo verso una scelta personalizzata.

Trasparenza



- o Contrattualistica chiara e specifica del prodotto di finanziamento richiesto con condizioni contrattuali esplicitate sin dall'inizio.

Profamily S.p.A.

Benvenuto in Profamily

BANCO BPM
GRUPPO

9



ProFamily i Riconoscimenti

Brand Identity



- o Grand Prix Brand Identity.
- o Premio Media Stars 2010.
- o Freccia d'oro 2010/2011.

Servizio



- o Certificazione ISO 9000 (2012 - 2014)


Adiconsum



- o Prima società del mercato con contratti approvati da Adiconsum.
- o Ogni prodotto ha un contratto dedicato (Secci)

ProFamily

credito genuino
certificato



ProFamily S.p.A.

Benvenuto in ProFamily

BANCO BPM
gruppo

10



CONVENZIONE PER LA EFFETTUAZIONE DI RITENUTE SULLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI DELL'ARTA ABRUZZO A FRONTE DI DELEGAZIONI DI PAGAMENTO PER PRESTITI CONTRATTI CON SOCIETA' ED ISTITUTI DI CUI ALL'ART. 15 DEL D.P.R. 180/1950 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.



TRA l'Arta Abruzzo, (C.F. 91059790682 e P.I.01599980685) nella persona dell'Arch Francesco Chiavaroli nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato presso la sede dell'azienda in via Viale G. Marconi, 178, Pescara che d'ora in poi sarà denominata "ARTA" e la Società ProFamily S.p.A., con sede legale a Milano (MI) cap. 20146, via Massaua, n. 6 (codice fiscale n° 09646131004 e iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari n. 33485.4), nella persona di Massimiliano Becheroni nato il 15 maggio 1952 a Milano (MI), in qualità di Amministratore Delegato della Società;

Premesso che:

- La Società, con nota trasmessa a mezzo e-mail ed acquisita al prot. ARTA n. 5249 del 10/4/2017, ha formalmente richiesto la stipula di una convenzione per concessione ai dipendenti dell'Arta di finanziamenti con delegazione di quota dello stipendio;
- Le circolari emanate in materia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 del 3 giugno 2005, n. 13 del 13 marzo 2006, n. 1 del 17 gennaio 2011, n. 30 del 20 ottobre 2011 e n. 38 del 21 dicembre 2012, in attuazione ed applicazione del T.U. 180/1950, recano puntuali e precise disposizioni per la concessione di delegazioni di pagamento non disciplinate da norme che prevedano l'obbligo legale di dar corso a ritenute sullo stipendio;
- Tali circolari prevedono, tra l'altro, l'obbligo da parte della P.A., nel caso sia stata disposta l'autorizzazione a provvedere alle trattenute stipendiali a seguito di delegazione di pagamento, di stipulare preventivamente una convenzione con gli istituti di cui all'art. 15 del suddetto T.U. 180/1950 (ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito e previdenza, società di assicurazioni, istituti e società esercenti il credito, ecc.), che ne regolamenti l'applicazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 -Oggetto della convenzione e obblighi delle parti

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina delle delegazioni di pagamento, che le parti concordano di ritenere assimilate alle Cessioni del Quinto dello Stipendio di cui al D.P.R. 180/1950 rilasciate dai dipendenti dell'Arta per prestiti concessi ai dipendenti medesimi dalla Società.

L'Arta si impegna ad effettuare mensilmente le ritenute afferenti ai predetti prestiti nei limiti previsti dal T.U. 180/1950 ed alle condizioni di cui ai successivi articoli e tranne nei casi elencati ai successivi artt. 2 e 3.

La Società Profamily S.p.a. ha quale punto operativo di riferimento nella città di Pescara lo sportello Agenziale rappresentato dal proprio Agente in Attività Finanziaria monomandatario, con uso del marchio Alessandro Marcucci, identificato quale unico referente per la ARTA ABRUZZO su tutto il territorio nazionale, con sede legale ed operativa in Pescara Via del Circuito, n. 153 e iscritto nell'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria al N°A3603 per tutte le attività derivanti dall'istruttoria di pratiche di delegazione di



pagamento tra Profamily S.p.a. e ARTA ABRUZZO (richiesta/ritiro Certificati di Stipendio, Atti di Benestare, etc). La Società si impegna a curare direttamente e per il tramite di proprie Agenzie in Attività finanziaria vincolate da contratto monomandatario, l'istruttoria delle pratiche inerenti alla concessione del prestito e all'erogazione dello stesso al personale interessato. La Società si impegna a garantire che ai dipendenti della ARTA siano offerte condizioni finanziarie particolarmente ampie e vantaggiose nel rispetto della Legge 7 marzo 1996 n. 108. Le proposte di finanziamento dovranno inoltre rispondere a criteri di trasparenza, misurabilità e comparabilità e, pertanto, dovranno analiticamente precisare gli importi erogabili e tutte le condizioni applicative ivi compresi i tempi di erogazione, le spese ed i tassi relativi al finanziamento. In particolare dovranno contenere in modo chiaro le seguenti condizioni:

- Spese per l'istruttoria e apertura pratica;
- TAN (tasso di interesse annuo applicato);
- Tasso per interesse di mora;
- TEG (tasso effettivo globale);
- TAEG (tasso annuo effettivo globale);
- ISC (indicatore sintetico di costo).

In termini di garanzia di condizioni minimali, la Società comunque si impegna a praticare, indipendentemente dalla durata del prestito, un **tasso effettivo globale (TEG) non superiore al 9,91%**. La Società si impegna a comunicare la concessione del prestito al Dipartimento Gestione e Sviluppo Risorse Umane – Ufficio Trattamento Economico dell'Azienda. A tale scopo la Società stessa dovrà tempestivamente inoltrare la seguente documentazione: a) contratto debitamente sottoscritto dalle parti; b) polizza assicurativa o atto sostitutivo della polizza, nella forma di dichiarazione "pro-veritate"; c) dichiarazione di presa visione della presente convenzione e di integrale accettazione delle condizioni in essa stabilite da parte del dipendente delegante; d) copia del bonifico o dell'assegno circolare, per la rimessa al cedente del ricavo del prestito, successivamente al rilascio del benestare da parte dell'azienda.

Al fine di garantire la disponibilità di un riferimento costante per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, le parti si impegnano ad individuare ed a comunicare all'Ufficio Trattamento Economico il nominativo di un proprio referente entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art.2 - Esclusione della responsabilità della ARTA ABRUZZO.

L' ARTA non assume alcun tipo di responsabilità derivante dal rapporto tra delegante e delegatario, né risponde altresì degli importi dovuti dal delegante. Non sono imputabili all' ARTA le conseguenze di eventuali interruzioni e/o ritardi nella trattenuta e nel versamento delle quote dovute al verificarsi delle seguenti situazioni: 1. cessazione dal servizio del dipendente per qualsiasi causa; 2. sospensione dal servizio; 3. qualsiasi evento che comporti la mancata corresponsione dello stipendio; 4. incapacienza dello stipendio ancorché intervenuta successivamente all'accettazione della delegazione convenzionale; 5. impossibilità ad operare le trattenute per i motivi previsti nei successivi articoli. In tutti i casi in cui la trattenuta venga indebitamente effettuata e versata, la Società si impegna a rimborsare l'indebita percezione direttamente al delegante con le modalità con questi concordate senza che nulla possa dal medesimo essere richiesto all' ARTA.

Art. 3- Limiti di cedibilità sullo stipendio.

La delegazione di cui alla presente convenzione può essere assentita entro i limiti di cedibilità del quinto dello stipendio mensile calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio e di incentivazione, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. In caso di concorso della delegazione di pagamento con la cessione del quinto dello stipendio e/o con altre delegazioni di pagamento (es. premi per polizze assicurative, quote associative sindacali, ecc.) e/o con altre delegazioni legali (es. ritenute sindacali, pagamento del prezzo di acquisto e di affitto di alloggi di edilizia economica popolare, ecc.) e/o con altre ritenute volontarie a qualsiasi titolo (es. riscatti o ricongiunzioni previdenziali a titolo oneroso) il totale delle somme trattenute non può comunque superare il 40% dello stipendio al netto delle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali, salvo casi straordinari, che l'ARTA è chiamata a valutare fornendo uno specifico e motivato assenso.

In caso di riduzione dello stipendio, a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute d'ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/50 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che, al delegante, sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

In presenza di sopraggiunto pignoramento presso terzi (ovvero di pagamento di assegni alimentari e/o mantenimento al figlio o al coniuge, ecc.) su uno stipendio già gravato da ritenute per cessione e delega, che ne comporti la riduzione oltre il limite consentito dalla legge (50%) l'ARTA, al fine di poter dar corso all'ordine del Giudice, provvederà a ridurre proporzionalmente o a sospendere la trattenuta operata per la delegazione convenzionale di pagamento oggetto della presente convenzione (informandone il delegatario), atteso che, la citata delegazione, avendo natura pattizia e volontaria, non può vanificare, neppure parzialmente, un provvedimento giurisdizionale.

In tutti tali casi la Società non potrà vantare alcunché nei confronti dell'ARTA.

Nel caso di coesistenza di una cessione del quinto e di un pignoramento in essere non si può dar corso ad una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento, ancorché la misura massima delle trattenute consentite dalla legge non sia stata raggiunta.

In ogni caso, non è possibile attivare la delegazione convenzionale in concomitante presenza di una cessione del quinto dello stipendio e di un piccolo prestito ottenuto, ai sensi della legge 29/06/1960 n. 656, ed erogati dalle casse mutue e istituzioni similari.

Art. 4 – Durata dei prestiti.

I prestiti estinguibili con trattenute sullo stipendio mediante delegazione convenzionale possono essere contratti per un periodo massimo di 120 mesi, salva l'applicazione di quanto previsto al comma successivo. Al personale cui manchino meno di 10 anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni vigenti al momento della istruttoria della richiesta di delegazione, essa può essere accolta esclusivamente per un periodo non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo. E' consentito il rinnovo delle delegazioni

convenzionali esclusivamente dopo che siano trascorsi almeno due quinti della durata della delegazione medesima, anche se il rinnovo avviene con una società o istituto diverso dalla precedente contraente.

Art. 5 - Estinzione anticipata del prestito

L'importo della rata è costante per tutta la durata del finanziamento o prestito ed è consentita l'estinzione anticipata dello stesso con rimborso degli interessi maturandi e senza pagamento di ulteriori spese. Qualora il dipendente abbia in corso di ammortamento un finanziamento o prestito con delegazione ed intenda estinguerlo anticipatamente o contrarne uno nuovo estinguendo il precedente, anche con diverso istituto, dovrà preventivamente richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito. In questo caso la sospensione della rata e l'atto di benestare rilasciato dalla ARTA avranno efficacia dal mese successivo alla avvenuta ricezione della quietanza liberatoria di avvenuta estinzione della precedente delegazione o di altra documentazione idonea a sollevare l'amministrazione dagli obblighi che le incombono quale debitrice ceduta verso il precedente cessionario.

Art. 6 - Rimborso costi per il servizio

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di deleghe attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, l'Istituto si obbliga a corrispondere "una tantum" l'onere nella misura fissata dal MEF con circolare n. 1 del 17/01/2011 pari ad €18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e di € 2,05 (euro due/05) mensili per ogni delega attiva.

Come previsto dall'art. 5 della Circolare del MEF n. 1 del 17 gennaio 2011, ogni due anni, su iniziativa del DAG, gli importi sopra indicati saranno soggetti a valutazione per il loro eventuale aggiornamento in aumento o in diminuzione, in relazione alle variazioni intervenute degli oneri amministrativi sostenuti per le attività connesse alle delegazioni convenzionali.

Art. 7 - Versamento quote delegate

Il versamento da parte della ARTA delle quote di stipendio delegate verrà effettuato mediante emissione di ordinativo di pagamento, emesso dall'Ufficio Gestione economico-finanziaria, estinguibili con accreditamento su apposito conto corrente bancario intestato alla Società e dalla medesima comunicato al Dipartimento Gestione e Sviluppo Risorse Umane – Ufficio Trattamento Economico, entro il secondo mese successivo a quello nel quale le trattenute sono state effettuate.

Art. 8 - Estensione ammortamento prestito su pensione.

In caso di cessazione dal servizio del dipendente che abbia in corso di ammortamento un prestito o finanziamento con delegazione prima che il prestito o finanziamento sia interamente estinto, l'efficacia della delegazione si estende automaticamente sulla pensione o su altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, sempre che l'Istituto o Ente previdenziale

erogante abbia stipulato analoga convenzione o comunque accettato la delegazione, in base al proprio ordinamento.

Art 9 - Comunicazione in caso di cessazione.

In caso di cessazione dal servizio, così come nei casi di sospensione o interruzione dello stipendio per qualsiasi motivo, l' ARTA si impegna a comunicare quanto prima per iscritto alla Società il verificarsi di tale evento.

Art. 10 - Obblighi di riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere in ogni caso riservati i dati e le informazioni acquisiti per la esecuzione della presente convenzione, ha altresì l'obbligo di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione, e quindi, per l'erogazione del prestito, quand'anche abbia accertato la mancanza dei requisiti per accordare la richiesta medesima. La Società è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri utenti e più in generale dei propri dipendenti, consulenti e risorse varie di cui si avvale, degli obblighi di riservatezza e di segretezza anzidetti .

Art.11 - Il Trattamento dei dati personali

Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy. Le parti sono tenute ad osservare ed a far osservare, per quanto di loro competenza, la normativa sulla privacy o comunque quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla suddetta normativa . A tal fine le parti: a. dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa;

b. si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.L.vo 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare;

C. si impegnano ad avvalersi di personale qualificato e di assoluta fiducia, a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, delle informazioni e degli archivi, nel rispetto delle misure di sicurezza, ad adottare tutte le cautele opportune al fine di evitare l'accesso non autorizzato ai dati nonché al trattamento non consentito o non conforme;

d. si assumono ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sulla privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai propri dipendenti o dai collaboratori in genere di cui ciascuna si avvalga nell'esecuzione della presente convenzione.

Art. 12 - Durata

La presente convenzione diviene efficace ed entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/2021, non tacitamente prorogabile o rinnovabile, salvo quanto previsto in caso di recesso anticipato. La Società può entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale chiedere a mezzo raccomandata A.R. il rinnovo della convenzione per lo stesso periodo di validità della stessa nel rispetto delle condizioni minimali o migliorative contenute nella richiesta di rinnovo. La presente convenzione cesserà di produrre effetti, limitatamente alle partite stipendiali su cui grava la trattenuta, per cessazione dal servizio del dipendente delegante nonché per qualsiasi altra ragione (dimissione, inabilità, collocamento in quiescenza salvo quanto precisato negli artt. precedenti, morte) o per trasferimento ad altra Amministrazione.

Resta stabilito che la sottoscrizione da parte dell'ARTA non comporta per la stessa alcun impegno di esclusiva a favore dell'istituto delegatario e che, pertanto, la predetta ARTA è libera di stipulare analoghi accordi con le altre Società ed Istituti di cui all'art.15 del T.U. n. 180/1950. Nel caso in cui la convenzione venga risolta anticipatamente o non venga rinnovata, le ritenute relative alle deleghe accettate dalla ARTA continueranno ad essere operate a condizione che la medesima Società provveda al pagamento degli oneri di cui all'art. 6 e purché continuino a sussistere, per la stessa, i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e le condizioni di cui alla presente convenzione.

Nel caso in cui il delegatario perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività del credito o sia soggetta a sospensione della sua attività per effetto di provvedimenti delle autorità competenti, nonché nel caso di avvenuta cessione del credito, la presente convenzione si risolve o sospende automaticamente, cessando immediatamente l'obbligo a carico della ARTA di effettuare e versare le trattenute, senza alcun pregiudizio nei confronti dei dipendenti interessati, comunque obbligati a provvedere autonomamente al soddisfo del creditore.

Art. 13 - Obblighi informativi.


Nel periodo di vigenza contrattuale, e comunque sino alla estinzione delle delegazioni attivate presso l'ARTA, la Società si impegna a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali ad esempio e senza pretesa di esaustività, le variazioni dell'Atto costitutivo e del proprio statuto, il cambiamento della sede, l'avvenuta cessione del credito - nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica o che possa in qualche modo incidere sull'esecuzione del presente atto. La Società si impegna a formalizzare il contenuto della presente convenzione al personale per l'accettazione prima della concessione del prestito, dandone comunicazione all'ARTA all'atto della comunicazione di cui all'art 1. Il mancato adempimento a tale obbligo costituisce motivo di risoluzione immediata della convenzione.

Art. 14 - Diritto di recesso e clausola risolutiva espressa.

Le parti hanno diritto di recedere dalla presente convenzione senza responsabilità alcuna addebitabile a ciascuna delle parti stesse e senza ripetizione di oneri eventualmente anticipati, con preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. Qualora la Società non rispettasse gli impegni e gli

obblighi assunti con la presente convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

Art. 15 – Mobilità in ingresso.

 Nel caso di ingresso presso l'ARTA di personale proveniente da altra pubblica amministrazione con delegazione di pagamento attivata presso l'Ente o Azienda di provenienza, la medesima delegazione potrà essere messa in quota, per il debito residuo, solo a seguito di convenzionamento della società finanziaria di interesse con l'Arta e delegazione da parte dipendente medesimo, nella integrale osservanza della procedura prevista dal presente regolamento.

Art. 16 - Esenzione di responsabilità.

L' ARTA rimane sollevata da ogni responsabilità sul buon fine dell'operazione, fatta eccezione per l'impegno ad effettuare le ritenute sulle competenze stipendiali mensili fino all'estinzione totale del debito. I finanziamenti e prestiti di cui alla presente convenzione non sono garantiti dall' ARTA, la quale non risponde altresì per propria inadempienza, nei confronti del delegatario, nel caso di azioni giudiziarie sugli stipendi.

Art. 17 - Registrazione e oneri fiscali.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 18 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in sede di applicazione ed interpretazione della presente convenzione è, competente, in via esclusiva ed inderogabile, il Foro di Pescara.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente convenzione si intendono qui integralmente richiamate le disposizioni di cui al T.U. 180/1950 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento ai limiti di cedibilità dello stipendio e di cumulo tra delegazioni convenzionali ed altri vincoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Società ProFamily Spa
L'Amministratore Delegato
Dott. Massimiliano Becheroni

Per l' ARTA
Il Direttore Generale
Arch. Francesco Chiavaroli

La Società dichiara di aver letto e di accettare senza riserve le clausole contenute negli artt. da 1 a 19.

Il Funzionario Istruttore/Estensore	Firma <i>Marie Russell</i>
Il Responsabile del Procedimento	Firma <i>Francesco Chiavaroli</i>
Data <u>13-6-17</u>	Firma <i>Francesco Chiavaroli</i>
Il Dirigente Proponente	Firma <i>Francesco Chiavaroli</i>
Data <u>13-6-17</u>	Firma <i>Francesco Chiavaroli</i>
VISTO per la copertura finanziaria nel bilancio d'esercizio:	
Il Funzionario Incaricato Dr. Salvatore Gizzi	

Pareri espressi sulla PROPOSTA di Deliberazione del Direttore Generale ad oggetto:
Approvazione schema di convenzione tra ARTA Abruzzo e Profamily S.p.A. per l'effettuazione di ritenute sullo stipendio dei dipendenti dell'ARTA a fronte di delegazioni di pagamento per prestiti contratti con società ed istituti di cui all'art. 15 del DPR 180/1950 e s.m.i.

Parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE Pescara, li <u>13/06/2017</u> IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr. Marco Cacciagrano) <i>[Signature]</i>	Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE Pescara, li <u>19/06/2017</u> IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA (Dott.ssa Luciana Di Croce) <i>[Signature]</i>
---	---

Annotazioni:

IL DIRETTORE GENERALE
 Arch. Francesco Chiavaroli
[Signature]

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell'A.R.T.A. www.artaabruzzo.it - Sezione Albo Pretorio - per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20/06/2017.

Ufficio Affari Generali

Si attesta l'avvenuta pubblicazione delle presente deliberazione all'Albo on-line dell'Agenzia dal _____ al _____

Ufficio Affari Generali

DELIBERA N. 53 DEL 19/06/2017 n. pag. 30

